

COMUNE DI RAGUSA

N. _____ di Repertorio interno

Oggetto: Convenzione per l'affidamento del servizio “Comunità alloggio per disabili psichici” alla Cooperativa _____, per anni tre, dal _____ al _____.

L'anno duemiladiciasette - il giorno _____ del mese di _____ nei locali dell'ufficio servizio sociale del Comune di Ragusa, legalmente rappresentato dal dott. Francesco Lumiera, nato a Vittoria, il 14/05/1964, il quale interviene nella qualità di Dirigente del Settore VIII – “Servizi Sociali, politiche per la famiglia. Pubblica Istruzione, politiche educative, Asili Nido” del Comune di Ragusa – C.F./P.I. 00180270886 – domiciliato presso la residenza comunale per le funzioni;

Il sig. _____ nato il _____ in _____ il quale interviene nella qualità di Legale rappresentante della Cooperativa _____ regolarmente iscritta all'albo regionale ex art. 26 legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale Enti Locali decreto n. _____ del _____ per svolgere attività assistenziale in favore dei Disabili Psichici Tipologia Comunità alloggio con capacità ricettiva di n.10 posti letto, con sede legale a _____ Via _____ ove è domiciliato per la carica, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____

PREMESSO

- che il Comune di Ragusa in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali o giudiziari o da comunità terapeutica assistite, psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, il Comune di Ragusa intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono il Comune di Ragusa ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici, in alternativa alla gestione diretta, mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio e ad una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. C) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n.

142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma 1, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra il Comune e l'ente prescelto;

- che la predetta Cooperativa Sociale _____ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standards regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Oggetto del servizio

Il Comune di Ragusa si avvale delle prestazioni erogate dalla Cooperativa sociale “_____ per la gestione delle Comunità Alloggio per disabili psichici, sita in via _____. Il servizio è diretto ai disabili psichici inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta del Dipartimento di Salute Mentale competente per territorio della Azienda A.S.P. n. 7.

Art. 2) Destinatari e modalità di ammissione

Il servizio è diretto ai disabili psichici inviati dal Comune di Ragusa su segnalazione scritta del Dipartimento di Salute Mentale competente per territorio della Azienda A.S.P. n. 7. Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in atto in ragione di n. 10 unità. Le ammissioni fatte in proprio dall'ente in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale. In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato. L'Ente contraente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 3) Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art.3 i soggetti affidati dal settore VIII Servizi Sociali.. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dal Comune di Ragusa a seguito di specifica relazione del Dipartimento di Salute Mentale.

Art. 4) Dimissioni

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione del Comune di Ragusa per il venir meno delle condizioni che ne avevano motivato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di Salute Mentale e previa informazione dei familiari, del tutore o dell'amministratore di sostegno, ove esistenti.

In caso di dimissione su richiesta dell'assistito, l'ente contraente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione.

La comunicazione dell'avvenuta dimissione deve essere corredata da una relazione sulle motivazioni che l' hanno determinata nonché sulle condizioni psico-fisiche del soggetto ciò allo scopo di consentire al Settore Servizi Sociali, sentito il D.S.M., la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 5) Modalità di intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente contraente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale.

L'Ente contraente si impegna ad attuare il progetto terapeutico riabilitativo stilato dal DSM – competente per il territorio, nonché dagli operatori della comunità che hanno in carico il soggetto e del servizio sociale inviante.

Il progetto di riabilitazione è volto:

- alla riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- al potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- al recupero scolastico e la formazione professionale;
- all'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario de Comune di Ragusa per borse di formazione-lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- all'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- a favorire il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- all'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente contraente ha l'obbligo di:

- mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;

- garantire un’alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall’autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l’assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant’altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- assicurare nei casi di effettiva necessità l’accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- favorire l’organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con il Comune e il volontariato, ad iniziative ricreative all’interno e all’esterno della struttura;
- predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull’attività da svolgere annualmente;
- riferire almeno annualmente al settore Servizi sociali e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative all’inserimento in comunità, nell’interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- relazionare annualmente al settore Servizi sociali sull’attività complessiva svolta, sullo stato dell’utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all’ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l’Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all’interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art . 6) Personale

Per l’erogazione delle prestazioni convenzionate l’ente contraente si impegna ad utilizzare il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell’arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale iscritto all’Albo, conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d’istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;

- b)** un assistente sociale, anche in convenzione. Qualora la qualifica sia rivestita dall'operatore sociale responsabile della struttura. L'Ente gestore non è tenuto a garantire la presenza di un ulteriore assistente sociale.
 - c)** due operatori socio assistenziali OSA o OSS;
 - d)** un infermiere professionale con reperibilità notturna ove l'Azienda S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
 - e)** un animatore in convenzione;
 - f)** due ausiliari;
 - g)** altro personale ritenuto necessario dall'Ente gestore ai fini del buon funzionamento del servizio.
- Relativamente alle funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'équipe del DSM competente per territorio.

L'Ente contraente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive e di personale supplente in caso di assenza di operatore effettivo.

L'Ente contraente si impegna inoltre a:

- rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, fornendo su richiesta del Comune, apposita documentazione.
- garantire la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.
- assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori come da elenco depositato presso il Settore 8° Servizi Sociali. Ne consegue che eventuali sostituzioni definitive dovranno essere tempestivamente comunicata e motivata.

Art. 7) Assenza per ricovero in ospedale - Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente contraente si impegna a darne tempestiva comunicazione al Settore 8° entro tre giorni dal ricovero.

L'Ente contraente dovrà mantenere rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro. E' facoltà del Comune, trascorsi trenta giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 8) Continuità del servizio

L'Ente contraente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dal Comune a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 9) Volontariato

L'Ente contraente, nello svolgimento delle attività e a supporto dell'attività assistenziale, può avvalersi di volontari e di giovani in servizio civile e risponde dell'opera prestata dai suddetti assicurandoli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi. I volontari non possono essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard di cui al presente contratto. La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente contraente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dal Comune.

Art. 10) Partecipazione dell'utenza

Il Settore Servizi Sociali può promuovere incontri di formazione, informazione ed aggiornamento con il personale dell'Ente gestore, verifica con i responsabili dell'Ente erogatore e con l'equipe del D.S.M. competente per territorio i risultati raggiungi da ciascun ospite al fine di procedere alle dimissioni e al reinserimento nel tessuto sociale e familiare.

Art. 11) Corrispettivo del servizio

Il Comune corrisponderà all'Ente gestore, sulla base degli effettivi ospiti della struttura, un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredata da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

Il Comune, ai sensi dell'art. 12 dell'allegato "D" del Decreto Presidenziale del 4 giugno 96, si impegna a corrispondere all'Ente contraente:

- a)** un compenso fisso mensile di € 1.644,22 per ogni posto effettivamente occupato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- b)** una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 21,89 al netto della quota di compartecipazione a carico dell'utente da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili, Tale importo può subire variazione in aumento o in diminuzione sulla base del numero dei richiedenti il ricovero.

I corrispettivi di cui sopra verranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 12) Compartecipazione dell'utenza - L'importo di cui all'art. 11 sarà corrisposto per intero alla struttura ospitante soltanto per i disabili privi di reddito. I soggetti con reddito proprio comparteranno al costo del servizio secondo la normativa vigente ed in particolare secondo quanto disposto con il D.A. della Regione Sicilia n. 867/S7.

Art. 13) Rimborsi - Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate al Comune, che si conforma alle disposizioni vigenti in materia di fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni ed alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità) e ss.mm.ii e saranno corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento. Sui prospetti contabili, debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza, del corrispettivo maturato nonché dell'indirizzo della comunità qualora il medesimo contraente gestisca più comunità.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici del Comune; ove dovessero emergere errori o difformità, l'ufficio comunica gli opportuni rilievi all'Ente contraente, il quale invierà una nuova nota di contabilità.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dal Comune, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Art. 14) Ospiti bisognosi di cure - Per gli ospiti bisognosi di specifiche cure mediche connesse alle patologie possedute, si provvederà attraverso il Servizio Sanitario della locale Azienda ASP.

Art. 15) Corrispettivi per ospitalità diurna - Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dal Comune su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso preventivamente concordato con il S.S.P sulla base delle reali esigenze rilevate dall'assistito.

Art. 16) Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari – I pagamenti saranno corrisposti all'Ente contraente nei modi e nei termini indicati nella Convenzione e secondo le norme ed i regolamenti vigenti.

Il Sig. _____ nella qualità di rappresentante legale, dichiara che il conto corrente dedicato sul quale saranno versate tutte le somme derivanti dalla presente convenzione, ai sensi dell'art.3 della L. n.136 del 13 agosto 2010, come modificato dal decreto legge 12/11/10 n. 187 anche ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 25 comma2 bis della Legge n. 89/14, l'Ente ha comunicato l'estremo identificativo del conto unico dedicato alla presente convenzione che è il seguente: _____.

L'Amministrazione Comunale farà confluire su tale conto tutte le somme relative alla presente convenzione. L'Ente si avvarrà di tale conto corrente per gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 136/10 e ss.mm.ii assumendosi dunque gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Sig. _____ si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto corrente per tutte le operazioni relative al presente contratto, compresi i pagamenti delle

retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico con l'obbligo di riportare per ogni transazione il Codice Unico di Progetto.

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo comporta la risoluzione del contratto.

Art. 17) Sicurezza (D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) - Il contraente è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" e successive modificazioni nonché normative collegate ed indicare il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il contraente è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto dalla normativa vigente ed a fornire ai propri operatori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la cassetta/valigetta di pronto soccorso.

Art. 18) Tutela della privacy - Il contraente, nell'ambito della gestione del servizio è tenuto a rispettare quanto prescritto dal decreto legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi del D.L.vo n° 196/2003 il Comune di Ragusa è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione della Comunità Alloggio. Il contraente, in quanto affidatario del servizio è responsabile esterno del trattamento ed a tal fine è tenuto ad indicare il nominativo in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, quale responsabile del trattamento dati.

Il predetto responsabile:

⇒ opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;

⇒ attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati; Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precise ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto:

⇒ i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento del servizio affidato e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;

⇒ il contraente dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;

⇒ è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli ospiti previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al Titolare);

⇒ è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;

⇒ i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento;

A tale fine il contraente si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati al Comune di Ragusa entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'Ente contraente trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque il contraente sia venuto a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Art. 19) Norme di comportamento – Il dirigente responsabile della struttura si impegna ad attenersi, personalmente e tramite personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal D.P.R.S. 16 aprile 2013 n. 62, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

Allorchè si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Dirigente competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 20) Verifiche, valutazioni ed inadempienze - Il Comune si riserva la facoltà di visitare la Comunità alloggio in qualsiasi momento a mezzo del proprio Servizio Sociale Professionale Comunale. La verifica e la valutazione sul servizio in oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dal Comune. Il Comune ha facoltà di effettuare la verifica sul servizio relativamente ai seguenti ambiti:

Strutturale	<ul style="list-style-type: none">- rispetto standard strutturali,- igiene dei luoghi,- idonea climatizzazione.
Organizzativo del personale	<ul style="list-style-type: none">- Rispetto degli standards del personale;- Assunzione di comportamenti professionalmente corretti;- Capacità degli operatori di lavorare in team.
Organizzativo delle attività	<ul style="list-style-type: none">- Rispondenza delle attività agli obiettivi indicati dai piani d'intervento;- Grado di coinvolgimento degli ospiti alle attività della Comunità.

La valutazione complessiva riguarderà l'ambito organizzativo del servizio e in particolare la rispondenza tra gli obiettivi fissati e i risultati raggiunti.

Qualora in sede di verifica dovessero riscontrarsi inadempienze da parte del contraente, il Comune di Ragusa procederà alla immediata contestazione formale dei fatti rilevati invitandolo a formulare le proprie contro deduzioni entro 15 giorni.

Nel caso in cui il contraente non adempia a tale incombenza o nel suddetto termine fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, il Settore competente, potrà disporre a titolo di penale una sanzione pecuniaria che può oscillare da €.500,00 a €.1.000,00 per ogni inadempienza. Alla terza contestazione che abbia determinato l'applicazione di una qualsiasi penalità nel corso del contratto determina la risoluzione di diritto del contratto stesso salva ogni conseguenza di legge, oltre al risarcimento dei danni.

Si verificherà la risoluzione di diritto, salvo comunque il risarcimento del danno, dopo la contestazione da parte del Settore Comunale competente cui non abbia fatto seguito la rimozione dell'inadempienza entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a. cambiamenti di gestione della Comunità alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la struttura ed il personale;
- b. deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudicano il raggiungimento delle finalità del servizio medesimo
- c. mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 21) Durata della convenzione - La presente convenzione ha durata di anni tre a decorrere dal

Art. 22) Obblighi del contraente e responsabilità - L'Ente gestore ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione:

- la certificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
- la certificazione relativa al possesso del requisito tecnico professionale, di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 163/2006;
- il decreto di iscrizione all'albo regionale della sezione corrispondente alla tipologia del servizio e della struttura;
- certificazione DURC, in corso di validità
- copie dei contratti di lavoro per categoria
- copie delle polizze assicurative per il personale impiegato e per i soggetti ospiti.

L'Ente gestore si impegna inoltre:

- a) a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dal Comune di Ragusa;
- b) ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di personale che risulti:
 - b.1) in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
 - b.2) in possesso della certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento del servizio della Comunità;

Il contraente, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza è titolare del Trattamento dei dati di cui al precedente art. 19 e custodisce direttamente la documentazione contenente la relativa banca dati ed è responsabile della veridicità delle informazioni rispetto al Comune di Ragusa procedendo a trasmettere all'Amministrazione esclusivamente gli atti e documenti a comprovare i requisiti di cui al punto b.1);

- c) a trasmettere l'elenco nominativo del personale, la relativa qualifica e curricula;
- d) a garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato limitando il fenomeno di turn-over;
- e) a collaborare al monitoraggio sulla efficacia, efficienza ed economicità del servizio effettuato sulla base dei fattori di qualità e secondo la metodologia concordata con l'Amministrazione;
- f) riferire almeno annualmente al settore Servizi sociali e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative all'inserimento in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- g) relazionare annualmente al settore Servizi sociali sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

Nell'ambito del principio generale della reciproca collaborazione il contraente è tenuto a segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al perseguitamento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio o alla realizzazione delle attività programmate a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Il contraente è tenuto inoltre a:

- a. rispettare per gli operatori le norme e gli obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo. In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così

accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra ed il contraente per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;

- b.** rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c.** stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi – Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed - Infortuni - per garantire idonea copertura agli operatori e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, ivi incluse tutte le attività svolte all'esterno incluse le fasi “in itinere”. Il Comune di Ragusa è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, il contraente risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente al contraente;
- d.** coinvolgere, attraverso un'adeguata opera di sensibilizzazione ed organizzazione, personale volontario inteso come supporto e mai in sostituzione dei lavoratori;
- e.** rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall'eventuale impiego di personale volontario, tirocinante e/o in servizio civile;
- f.** garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

Il contraente solleva il Comune di Ragusa da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.

Il Comune di Ragusa è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dalla gestione del servizio in oggetto nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti del Comune.

Art. 23) Recesso della convenzione - Il Comune di Ragusa si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha la facoltà di recesso.

Se la parte inadempiente è L'Ente, il Comune di Ragusa ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 24) Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un medico del D.S-M.

Art. 25) Validità della convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per il Comune di Ragusa all'approvazione dell'apposita presa d'atto della firma della presente convenzione.

Art. 26) Registrazione

La presente convenzione potrà essere registrata a cura e spese della parte che ne avrà interesse in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del vigente T.U. delle norme sull'imposta di registro (DPR n. 131/1986).

Art. 27) Rinvio - Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile. Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso della convenzione, comunque attinenti al servizio di cui alla presente convenzione.

Art. 28) Foro competente - Per eventuali controversie è competente il Foro di Ragusa.

Il Dirigente del settore VIII _____

Il Legale rappresentante della Cooperativa _____